



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2024**;

pendente tra

Parte_1 elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti.

- OPPONENTE -

E

Controparte_1

elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti.

- OPPOSTA -

OGGETTO: Opposizione alla esecuzione fase di merito.

CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.

2. Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* ha introdotto la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. /2022.

Anche in tale fase l'istante ripete i motivi di doglianza articolati in prime cure. In particolare deduce l'assenza di legittimazione del servicer *CP_2* per il recupero del credito, ritenendo che la predetta società non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art 106 del TUB, ma solo una società cui è riservata la possibilità di prestare il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni e di conseguenza, poiché non sarebbe un soggetto abilitato alla riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art.2 della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing), la procura conferita al legale della detta società sarebbe invalida, così inficiando la legittimazione al recupero del credito per conto della società veicolo che nel caso di specie è la [...]

CP_1

Secondo la prospettazione dell'opponente, a seguito della mancata iscrizione del servicer *CP_2* nel suddetto albo, l'atto con il quale la società veicolo conferisce procura per la riscossione dei propri crediti ad una società servicer non iscritta all'albo degli intermediari finanziari è da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.c., dal momento che l'art. 2, comma sesto, della legge n.130/99 rappresenta una norma imperativa la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo.

Detta prospettazione conduce conseguentemente ad affermare la nullità della procura comporta e che la società servicer risultando priva del potere di rappresentanza sostanziale non possa riscuotere i crediti in nome e per conto della società veicolo;

Si è costituita *Controparte_1* e per essa la mandataria *CP_2* la quale ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze.

Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 16 dicembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.

3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).

Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, *summatim* illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto a procedere in executivis.

3.1. Le ragioni poste a base della presente opposizione non possono trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

Una premessa si impone.

Occorre infatti esaminare il fenomeno delle procure c.d. "a cascata".

È prassi ormai consolidata che gli Istituti di credito e le Società veicolo titolari di crediti cartolarizzati rilascino procura ai fini del recupero dei crediti ai c.d. Master Servicers, Banche o Intermediari Finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB che, quali mandatari, gestiscono ogni aspetto della riscossione, esercitando ogni potere stragiudiziale e giudiziale. A loro volta i *Controparte_3* danno procura ai c.d. *Parte_2*, società che il più delle volte sono titolari esclusivamente della licenza ex art. 115 TULPS, e che compiono le attività stragiudiziali e giudiziali necessarie per il recupero del credito. Il problema sorgerebbe proprio in quest'ultimo passaggio dato che la licenza disciplinata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza viene rilasciata alle società che si occupano esclusivamente di recupero del credito stragiudiziale. A tal riguardo, è sorto un indirizzo giurisprudenziale che riconosce all'art. 106 TUB carattere imperativo e che, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c., nega la validità alla procura rilasciata, alla fine della trafila, dal *Controparte_3* allo *Parte_2* e che, quindi, considera nulli anche gli atti giudiziali compiuti da quest'ultimo. Un orientamento opposto non considera però l'art. 106 TUB norma direttamente influente sulla vicenda

processuale, e ritiene invece che la mancata iscrizione all'albo da parte dello *Pt_2*

[...] non comporti alcuna nullità né della procura né degli atti processuali.

Con l'ordinanza n. 7243/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB da parte delle *Controparte_4* ai fini della rappresentanza processuale all'interno dei giudizi, esecutivi e di merito, di recupero del credito. La Suprema Corte afferma che a) le previsioni del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – non risultano rilevanti in ordine alla nullità e/o invalidità del conferimento dell'incarico di recupero – anche giudiziale - dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e degli atti compiuti nell'esercizio delle relative attività; b) le citate disposizioni, erroneamente qualificate come norme imperative inderogabili in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, non comportano la nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, tenuto conto che in relazione all'interesse tutelato qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico e che tale ultima circostanza non è sufficiente a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività o valori giuridici fondamentali”; c) il mero riferimento alla rilevanza economica nazionale e generale delle attività bancarie e finanziarie, pertanto, non assurge di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.) in quanto privi di valenza civilistica ed attinenti alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata sia dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, dell'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) che da specifiche prescrizioni di legge di carattere penale”.

L'ordinanza in commento sostiene la validità della procura e riconosce in capo allo *Parte_2* il potere di rappresentanza processuale, nega che l'art. 106 TUB abbia carattere imperativo perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, in quanto riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla

Banca d'Italia sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari. In questo caso la Corte segue la scia interpretativa ormai tracciata da altri recenti arresti giurisprudenziali richiamati dalla stessa ordinanza, anche se relativi ad altri ambiti.⁴ Pertanto, la violazione dell'art. 106 TUB comporta esclusivamente un illecito amministrativo e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 132 TUB, anche un illecito penale, senza però alcuna rilevanza sul piano civile, rectius processuale. Sembra pertanto che molti di coloro che si sono espressi negativamente in merito all'ordinanza in esame non abbiano compreso che la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul difetto di rappresentanza dello *Parte_2* e non del *Controparte_3*

Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata

4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

RIGETTA l'opposizione;

CONDANNA *Parte_1* alla refusione delle spese di lite in favore di *Controparte_1* e per essa della mandataria *CP_1* spese quantificate in euro 4109,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16 dicembre 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Linda Catagna